

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1465}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MODIGLIANI, RAVAGLIA, GRILLI

Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di adempimenti dei sostituti di imposta

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono stati approvati con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, i Centri autorizzati di assistenza fiscale — i cosiddetti CAF — per alcune categorie di imprenditori e per i lavoratori dipendenti.

Contestualmente è stata ampliata la partecipazione del sostituto d'imposta nell'ambito del rapporto di sostituzione tributaria fra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

I sostituti sono chiamati a svolgere un ulteriore compito consistente nella raccolta delle dichiarazioni ad essi presentate dai lavoratori dipendenti, nel controllo della regolarità formale delle stesse e nella loro conservazione.

È questo un modo, per l'Amministrazione finanziaria, di liberarsi di una propria funzione nell'attività di controllo di

una vasta platea di contribuenti, delegando a ciò altri soggetti del tutto estranei.

Il nuovo obbligo è in controtendenza con il processo, da tanti auspicato, di semplificazione degli adempimenti tributari. La facoltà concessa ai lavoratori dipendenti di rivolgersi ai propri datori di lavoro per gli adempimenti relativi alla dichiarazione si tradurrà per questi ultimi in un obbligo estremamente gravoso e assolutamente improprio.

Per le imprese, i costi per approntare questo servizio saranno di gran lunga superiori ai corrispettivi già predeterminati, con l'aggravante di notevoli problemi organizzativi interni.

Un esempio. Una piccola azienda, società di capitali, con venti dipendenti, che necessita generalmente dell'assistenza e

della consulenza di un professionista per i propri adempimenti di natura tributaria e civilistica, sarebbe costretta, nell'ambito del nuovo rapporto di sostituzione, a richiedere l'assistenza del professionista anche per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti.

Tutto ciò comporterebbe per l'azienda, oltre all'assunzione di responsabilità a causa di possibili errori formali, un notevole aggravio dei costi amministrativi e la difficoltà a fare svolgere al professionista una mera attività compilativa.

Il disposto legislativo non consente all'impresa di sottrarsi all'obbligo di effettuare le operazioni sostitutive di dichiarazione qualora il suo dipendente lo richieda.

Si realizza a norma di legge una disparità di trattamento nei confronti dei sostituti d'imposta. Tale disparità si concretizza nel conferimento di una facoltà di disporre, ai lavoratori, e nell'imposizione di un obbligo di adempiere, ai sostituti.

Occorre tener conto della possibile operatività della nuova normativa in relazione soprattutto alle motivazioni per cui l'Amministrazione finanziaria è favorevole all'istituzione della figura del sostituto di dichiarazione: semplificazione delle modalità di compilazione e riduzione dei tempi necessari all'acquisizione dei dati delle dichiarazioni medesime al fine di un immediato controllo degli stessi.

Lasciare liberi i lavoratori di compilare la propria dichiarazione dei redditi

come i più ritengono opportuno potrebbe, infatti, ostacolare la realizzazione di questi obiettivi.

D'altra parte gli stessi possono essere raggiunti, da parte delle autorità governative, non attraverso l'obbligo per gli imprenditori di fare ma attraverso una maggiore attenzione e organizzazione del nuovo organismo, creato *ad hoc*, che è il Centro di assistenza fiscale.

Pertanto si propone di conferire ad entrambe le categorie la medesima facoltà: ai dipendenti di rivolgersi ai datori di lavoro ed a questi ultimi di accettare o meno.

Gli imprenditori potrebbero essere coinvolti solo nella parte di attività riguardante il conguaglio delle imposte dovute restando, comunque, sostituti d'imposta dei lavoratori medesimi.

È, pertanto, forte la necessità di intervenire affinché sia modificata la legge 30 dicembre 1991, n. 413, istitutiva dei CAF nella parte in cui sancisce l'obbligo per gli imprenditori di effettuare tutte le operazioni loro richieste per l'attività di sostituzione di dichiarazione (comma 13, dell'articolo 78).

La necessaria modifica è intesa come sostituzione del comma 13 dell'articolo 78, in modo che sia lasciata agli imprenditori la scelta di provvedere o meno alla raccolta delle dichiarazioni dei propri lavoratori dipendenti e di inviarle, dopo averne effettuato il controllo formale, all'Amministrazione finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

« 13. Il sostituto d'imposta ha la facoltà di ricevere le dichiarazioni di cui al comma 10 ».

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 13-bis. Il sostituto d'imposta, qualora accetti di prestare assistenza fiscale per gli adempimenti degli obblighi di dichiarazione ai lavoratori propri dipendenti, ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10.

13-ter. Il sostituto di imposta ha, comunque, l'obbligo di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto effettuate nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce ».